

Legge regionale 12 settembre 1990 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

Art. 9

1. Il personale del Centro regionale vitivinicolo, appartenente alla I categoria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli di data 28 luglio 1988, che abbia svolto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, per almeno cinque anni, le funzioni di vice direttore dell' Ente viene inquadrato nella qualifica funzionale di funzionario.